

Art. 31

*(Modalità di esercizio del controllo analogo nelle società in house)*

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e gli adempimenti già previsti dalle disposizioni legislative regionali vigenti, al fine di uniformare e implementare le modalità di esercizio del controllo analogo, le società in house regionali sono comunque tenute a trasmettere i seguenti documenti strategici:

a) entro il 31 ottobre di ciascun anno, la bozza di programma operativo strategico triennale, che deve contenere le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi della società;

b) entro il 31 ottobre di ciascun anno, la bozza di programma esecutivo annuale, nel quale è individuata la programmazione esecutiva delle attività con riferimento agli obiettivi specificati per l'anno stesso nel programma operativo strategico triennale;

c) la relazione semestrale sul generale andamento della gestione.

2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo e di esercizio della governance sulle società in house, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, definisce con propria deliberazione i contenuti dei programmi e della relazione di cui al comma 1 e approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma operativo strategico triennale e il programma esecutivo annuale.